

## **TERRA**

E' considerato **periodo notturno** "il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino" (art. 1, comma2, lett. D), d.lgs. n. 66/03). Ai soli **effetti retributivi** è considerato lavoro notturno quello effettuato tra le **20.00 e le 08.00.**

Le seguenti voci retributive del trattamento Alitalia confluiranno in una singola voce "**superminimo ristrutturazione**" erogata per **12 mensilità** e priva di effetti riflessi e di trascinamento:

- Scatti
- EDR '92
- EDR '96 (nei valori attualmente applicati)
- EDA
- Elemento ex Accordo '88

## **VOLO (PILOTI-AAVV)**

L'applicazione delle nuove tabelle retributive non potrà in ogni caso determinare una riduzione superiore al **6/7% del trattamento mensile complessivo oggi spettante, a parità di prestazione di lavoro, ai sensi della disciplina contrattuale Alitalia.** In applicazione della nuova struttura retributiva tale differenza di trattamento economico potrà essere parzialmente o totalmente recuperata a fronte di incrementi delle ore di volo.

La spettanza dei riposi è fissata in 30 giorni per trimestre, con un minimo mensile programmabile di 8. Da maggio a ottobre 2 riposi programmati saranno considerati inamovibili. Da novembre ad aprile saranno inamovibili 3 riposi. L'azienda in operativo per esigenze di servizio può spostare, rinviare o cancellare un **numero massimo di 4 riposi programmati nel mese.**

La conservazione del posto per malattia è prevista, in applicazione di un regime di comportamento secco o per sommatoria, per 12 mesi. In caso di malattia/inidoneità per causa di servizio, a partire dal primo giorno di assenza e per i primi 8 mesi il dipendente percepisce la normale retribuzione mensile; per i successivi il 50%. **In caso di malattia/inidoneità non per causa di servizio: a partire dal primo giorno di assenza è corrisposto il 100% della normale retribuzione** per i primi 6 mesi; 50% per i successivi.

**Le qualifiche** degli assistenti di volo sono: **AVR; AVR di Seconda; AV.** Per la qualifica di AVR di seconda vengono previsti livelli retributivi intermedi tra quelli dell'AVR e dell'AV. Fermi restando i limiti quantitativi minimi di composizione equipaggi e la possibilità di

operare con equipaggio ridotto per indisponibilità improvvisa di qualsiasi membro di equipaggio che non consenta la sostituzione, limitatamente alle attività di volo di lungo raggio è previsto l'impiego di un AVR di Seconda con compiti di coordinamento del servizio economy. Sull'attività di corto/medio raggio possono essere indistintamente ed alternativamente impiegati AVR ed AVR di seconda.

ALLEGATO

Alle Spett. li

OO.SS. / AP

Per quanto attiene al fabbisogno di personale derivante dalla ciclica variabilità dei volumi di attività del settore, CAI dichiara la propria disponibilità ad avvalersi per il prossimo triennio, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative/produttive e fino a circa 1000 unità complessive, di personale che negli ultimi 36 mesi abbia prestato la propria opera a favore di società dei Gruppi Alitalia ed Airone con contratto di lavoro a tempo determinato.